

Repertorio n. 19008

Raccolta n. 7243

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque giugno duemilatredici in Napoli negli uffici della società "GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A." alla Via Marchese Campodisola n. 13

Avanti a me dott.ssa ROSA LEZZA OLIVIERO, Notaio in Napoli ed ivi residente con studio alla Via Matteo Schilizzi n. 16, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SONO PRESENTI

- **"GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. (GRINAVI)"** con sede legale in Palermo alla Via Amari Emerico n. 8, capitale sociale Euro 150.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 00117240820, REA n. PA-37556, società costituita in Italia e di nazionalità italiana

in persona dell'amministratore delegato ing. Pacella Diego, nato a Napoli il 31 luglio 1960 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei poteri idonei a quest'atto

- **"MAGSISTEM S.r.l."** con sede legale in Gricignano d'Aversa (CE) Area Industriale ex Complesso Indesit, Stabilimento n. 15, capitale sociale Euro 2.500.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 06599480636, REA n. CE-153546, società costituita in Italia e di nazionalità italiana in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione De Santis Italo, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 7 gennaio 1934 e domiciliato per la carica presso la sede sociale a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2013

- **"SUDGEST SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"** con sede legale in Napoli alla Via E. Gianturco n. 31, capitale sociale Euro 95.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 06164061217, REA n. NA- 798937, società costituita in Italia e di nazionalità italiana in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio D'Angelo, nato a Portici (NA) il 2 marzo 1960 e domiciliato per la carica presso la sede sociale a quest'atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2013

- **"AIR SUPPORT S.r.l."** con sede legale in Roma alla Via Pasquale Galluppi n. 2, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 04741611000, REA n. RM-799331, società costituita in Italia e di nazionalità italiana

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Cenni Ettore, nato a Napoli l'11 giugno 1961 e domiciliato per la carica presso la sede sociale

- società **"DEFCON S.r.l."** con sede legale in Napoli alla Via Gaetano Filangieri n. 11, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, Codice fiscale e numero d'iscrizione 05075761212, REA n. NA-731392, società di nazionalità italiana, costituita in Italia

in persona del procuratore speciale avv. Umberto Oliveri del Castillo, nato a Napoli il 2 aprile 1969 ed ivi domiciliato alla Via Manzoni n. 176

giusta procura speciale per Notaio Nicoletta Pezzullo De Falco di data odierna, repertorio n. 36955, che si alliga al presente atto sotto la lettera "A", procura conferita dall'amministratore unico e legale rappresentante Di Giacomo Cherubina, nata a Napoli il 27 agosto 1962 e domiciliata per la carica presso la sede sociale

- **"CORISA, ACRONIMO DI CONSORZIO DI RICERCA SISTEMI AD AGENTI"** con sede legale in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Paolo II n. 132 (già Via Ponte Don Melillo snc), Lab L4 Unisalerno ex DMI, fondo consortile Euro 40.910,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 02911500789, REA n. SA-380309, consorzio costituito in Italia e di nazionalità italiana

in persona del procuratore speciale avv. Umberto Oliveri del Castillo, nato a Napoli il 2 aprile 1969 ed ivi domiciliato alla Via Manzoni n. 176

giusta procura speciale per Notaio Nicoletta Pezzullo De Falco del 4 giugno 2013, repertorio n. 36953, che si alliga al presente atto sotto la lettera "B", procura conferita dal Direttore e legale rappresentante del Consorzio stesso Prof. Loia Vincenzo, nato a Portici (NA) il 16 dicembre 1961 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2013

- **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE"** con sede in Napoli alla Via Acton n. 38, Codice Fiscale 80018240632, Partita IVA 01877320638

in persona del pro Rettore Prof. ing. Alberto Carotenuto, nato a Napoli il 1° giugno 1957 e domiciliato per la carica in Napoli alla Via Acton N. 38

tale nominato con decreto del Rettore del 30 novembre 2012 n. 706, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 28 maggio 2013 (n. 1) della identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

ARTICOLO 1) Le società **"GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. (GRINAVI)"**, **"MAGSISTEM S.r.l."**, **"SUDGEST SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, **"AIR SUPPORT S.r.l."**,

"DEFCON S.r.l.", il consorzio "CORISA, ACRONIMO DI CONSORZIO DI RICERCA SISTEMI AD AGENTI" e l' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE", tutti come innanzi costituiti e rappresentati, costituiscono una società consortile a responsabilità limitata denominata **"Aggregazione pubblico-privata sulla Logistica Mare-Terra Società Consortile a responsabilità limitata"** in forma abbreviata **"MAR.TE. S.c.a r.l."** con sede legale in Napoli.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo della sede legale della società è in Napoli alla Via Pontano n. 61

ARTICOLO 2) La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento

ARTICOLO 3) La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire ai soci utili che, se prodotti, devono essere reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione. Essa ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un'aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore della Logistica e del relativo indotto. La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.

La Società indirizzerà le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma esclusiva, sui seguenti obiettivi strategici:

- creare le condizioni per uno sviluppo e crescita delle imprese campane del settore;
- consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive regionali e nazionali nel settore della Logistica, nonché alle strategie europee condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo in compartecipazione con le aziende;
- supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca Scientifica e Tecnologica che si avvarranno della Società per sostenere la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di progetti ed iniziative nazionali ed internazionali interessanti in settori di attività della Società;
- promozione delle attività per la connessione della pluralità di soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie per la Logistica e della ricerca ad esse associata, in modo da promuoverne la cooperazione e l'interazione, al fine di realizzare una sinergia tra competenze ed eccellenze scientifiche e culturali e capacità produttive ed imprenditoriali;
- realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della

ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo sviluppo diffuso dei processi di innovazione;

- promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio intesa a favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla costruzione di banche dati condivise;
- potenziamento e facilitazione dell'accesso alle strutture ed alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le risorse esistenti;
- sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema regionale e nazionale della ricerca e dell'innovazione nei grandi progetti comunitari ed internazionali;
- fornitura dei servizi di rete a favore delle imprese ed attivazione degli interventi diretti a favorire la collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione;
- incentivazione della ricerca di base e di quella industriale, accrescimento della capacità brevettuale e sostegno allo sviluppo precompetitivo;
- favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali anche attraverso una forte incentivazione alla collaborazione tra Imprese e tra queste e il sistema della ricerca;
- promozione ed erogazione della formazione sulle tematiche del settore atte a diffondere la cultura dell'innovazione;
- sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing.

La Società, a norma del 2006/C/323/01 disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione potrà promuovere i risultati della ricerca base o industriale e di sviluppo sperimentale mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà porre in essere iniziative mirate:

2.1. al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area regionale;

- 2.2. al richiamo, nell'area di operatività regionale, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;
- 2.3. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto della Società;
- 2.4. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende;
- 2.5. alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Esteri;
- 2.6. all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti.
3. La Società potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - 3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off , start-up e riconversione produttiva di attività di ricerca;
 - 3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;
 - 3.3. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;
 - 3.4. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività della Società, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;
 - 3.5. promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;
 - 3.6. promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei soci o di altre primarie istituzioni;
 - 3.7. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo della aggregazione;
 - 3.8. agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;
 - 3.9. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
 - 3.10. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;
 - 3.11. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;
 - 3.12. promuovere le competenze tecnologiche degli attori dell'aggregazione all'interno e all'esterno della stessa;
 - 3.13. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli.

4. La Società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

5. La Società non avendo finalità lucrative, così come precedentemente indicato, è autorizzata anche a partecipare a gare d'appalto e bandi pubblici previsti esclusivamente per enti o istituzioni non aventi finalità lucrative.

6. La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

7. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal D. Lgs. n. 385/1993.

8. La società potrà partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.

9. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

10. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

11. La Società, per la realizzazione delle sue attività, può avvalersi del personale e delle strutture dei propri soci.

ARTICOLO 4) Il capitale sociale è fissato in Euro 60.000,00 (sessantamila,00) ed è diviso in quote di partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 c.c. e viene così sottoscritto:

- **"GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. (GRINAVI)"** per una quota di partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila,00) pari al 16,67% del capitale sociale

- **"MAGSISTEM S.r.l."** per una quota di partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila,00) pari al 16,67% del capitale sociale

- **"SUDGEST SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"** per una quota di partecipazione di Euro 12.000,00 (dodicimila,00) pari al 20,00% del capitale sociale

- **"AIR SUPPORT S.r.l."** per una quota di partecipazione di Euro 2.000,00 (duemila,00) pari al 3,33% del capitale sociale

- **"DEFCON S.r.l."** per una quota di partecipazione di Euro 2.000,00 (duemila,00) pari al 3,33% del capitale sociale

- **"CORISA, ACRONIMO DI CONSORZIO DI RICERCA SISTEMI AD AGENTI"** per una quota di partecipazione di Euro 6.000,00 (seimila,00) pari al 10,00% del capitale sociale

- **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE"** per una

quota di partecipazione di Euro 18.000,00 (diciottomila,00) pari al 30,00% del capitale sociale
Presso la Filiale di Napoli Via Toledo (codice sportello 4500) della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., come risulta dalla ricevuta di versamento di data odierna, che le parti mi esibiscono, è stato versato dalle società "GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. (GRINAVI)", "MAGSISTEM S.r.l.", "SUDGEST SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", "AIR SUPPORT S.r.l.", "DEFCON S.r.l." e dal consorzio "CORISA, ACRONIMO DI CONSORZIO DI RICERCA SISTEMI AD AGENTI" il 25% (venticinque per cento) della quota di capitale sottoscritta e dall'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE" l'intero importo della quota sottoscritta pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila,00). I versamenti ancora dovuti saranno richiamati a cura dell'organo amministrativo o nei termini dallo stesso stabilito.

ARTICOLO 5) Quale primo organo amministrativo i costituiti nominano un Consiglio di Amministrazione composto di sei membri, che durano in carica per i primi quattro esercizi sociali (2013 - 2014 - 2015 e 2016 fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016), nelle persone di:

FERRETTI MARCO, Codice Fiscale FRR MRC 62E21 F839G, nato a Napoli il 21 maggio 1962 ed ivi domiciliato alla Via Belsito n. 19 - Presidente

DE FALCO MASSIMO, Codice Fiscale DFL MSM 65C02 F839A, nato a Napoli il 2 marzo 1965 ed ivi domiciliato alla Via Filangieri n. 11

QUINTANO MICHELE, Codice Fiscale QNT MHL 71R12 F839X, nato a Napoli il 12 ottobre 1971 e domiciliato in Piano di Sorrento (NA) alla Traversa Gottola n. 1

COLETTA GIANCARLO, Codice Fiscale CLT GCR 57S03 F839P, nato a Napoli il 3 novembre 1957 e domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) Via Don Minzoni n. 17/5

POZZI ANGELA, Codice Fiscale PZZ NGL 75P68 F839G, nata a Napoli il 28 settembre 1975 e domiciliata in Aversa (CE) alla Via Diaz n. 36

SACCOMANNO ANTONELLO, Codice Fiscale SCC NNL 67M19 D644A, nato a Foglianise (BN) il 19 agosto 1967 e domiciliato in Benevento alla Via Pietro Mascagni n. 1

Ai sensi dell'art. 2481 c.c. viene attribuita al Consiglio di Amministrazione come sopra nominato la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, di Euro 34.000,00 (trentaquattromila,00) entro il termine di sei mesi dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, fino ad un ammontare complessivo di Euro 94.000,00 (novantaquattromila,00), con esclusione del diritto di opzione, al fine di consentire l'ingresso dei nuovi soci, in appresso indicati, per i quali viene sin d'ora dato il più ampio assenso:

1) Vitrociset S.p.A. - GI (Part. IVA N. 04424091009) - quota Euro 10.000,00 (diecimila,00)

2) "CONSORZIO I.E.F. S.C.R.L." - Codice Fiscale 06697041215
- quota Euro 8.000,00 (ottomila,00)

3) Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomuni-
cazioni - in sigla C.N.I.T. (P.IVA N.01938560347) - quota
Euro 4.000,00 (quattromila,00)

4) C.N.R. - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
(I.S.S.M.) - (P.IVA N.02118311006) - quota Euro 12.000,00
(dodicimila,00)

il tutto secondo le quote indicate nella tabella allegata al-
lo statuto sotto la lettera C1 e nei limiti previsti dallo
Statuto

ARTICOLO 6) Il primo esercizio sociale si chiude al 31 di-
cembre 2013.

ARTICOLO 7) Le norme relative al funzionamento della società
sono contenute nello Statuto che si allega sotto la lettera
"C".

ARTICOLO 8) Il Prof. Ferretti Marco, come sopra generalizza-
to, viene delegato a riscuotere i conferimenti in denaro de-
positati presso la Banca depositaria rilasciandone quietanza
ed esonerando il detto Istituto da ogni responsabilità.

ARTICOLO 9) Le parti dichiarano di essere state preventiva-
mente informate circa gli elementi indicati nel D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 ed espressamente consentono che i dati
forniti, siano trattati e/o comunicati a terzi anche per le
finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

ARTICOLO 10) Le spese del presente atto e conseguenziali
cedono a carico della società. Ai sensi dell'art. 2463 c.c.
l'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-
zione è di Euro 3.000,00 (tremila,00)

ARTICOLO 11) I costituiti, come innanzi rappresentati, mi di-
spensano espressamente dalla lettura degli allegati A e B.

Del presente atto in parte scritto con mezzo elettronico da
persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su
quattro fogli per sedici facciate ho dato lettura, unitamente
agli allegati C e C/1 ai costituiti, che lo approvano e lo
sottoscrivono con me notaio alle ore diciannove.

Firmato: Diego PACELLA, Italo DE SANTIS, Ettore CENNI, Mau-
rizio D'ANGELO, Umberto OLIVERI del CASTILLO, Alberto CAROTE-
NUTO, Notaio Rosa LEZZA OLIVIERO, segue tabellionato.

ALLEGATO "C" ALL'ATTO RACCOLTA N. 7243

STATUTO DELLA

"Aggregazione pubblico-privata sulla Logistica Mare-Terra Società Consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "MAR.TE. S.c.a r.l."

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. del Codice Civile, una Società consortile a responsabilità limitata denominata "Aggregazione pubblico-privata sulla Logistica Mare-Terra Società Consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "MAR.TE. S.c.a r.l.", di seguito denominata "Società" o "Società Consortile".

Articolo 2

Sede sociale

1. La Società ha sede legale in NAPOLI all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze o unità locali comunque denominate.

Compete invece ai soci la decisione di istituire e/o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3

Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea.

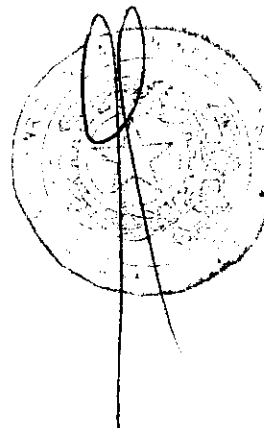
Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire ai soci utili che, se prodotti, devono essere reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione. Essa ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un'aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore della Logistica e del relativo indotto. La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.

La Società indirizzerà le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma esclusiva, sui seguenti obiettivi strategici:

- creare le condizioni per uno sviluppo e crescita delle imprese campane del settore;
- consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle aspet-



tative espresse dalle realtà produttive regionali e nazionali nel settore della Logistica, nonché alle strategie europee condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo in compartecipazione con le aziende;

- supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca Scientifica e Tecnologica che si avvarranno della Società per sostenere la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di progetti ed iniziative nazionali ed internazionali interessanti in settori di attività della Società;

- promozione delle attività per la connessione della pluralità di soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie per la Logistica e della ricerca ad esse associata, in modo da promuoverne la cooperazione e l'interazione, al fine di realizzare una sinergia tra competenze ed eccellenze scientifiche e culturali e capacità produttive ed imprenditoriali;

- realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo sviluppo diffuso dei processi di innovazione;

- promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio intesa a favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla costruzione di banche dati condivise;

- potenziamento e facilitazione dell'accesso alle strutture ed alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le risorse esistenti;

- sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema regionale e nazionale della ricerca e dell'innovazione nei grandi progetti comunitari ed internazionali;

- fornitura dei servizi di rete a favore delle imprese ed attivazione degli interventi diretti a favorire la collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione;

- incentivazione della ricerca di base e di quella industriale, accrescimento della capacità brevettuale e sostegno allo sviluppo precompetitivo;

- favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali anche attraverso una forte incentivazione alla collaborazione tra Imprese e tra queste e il sistema della ricerca;

- promozione ed erogazione della formazione sulle tematiche del settore atte a diffondere la cultura dell'innovazione;

- sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing.

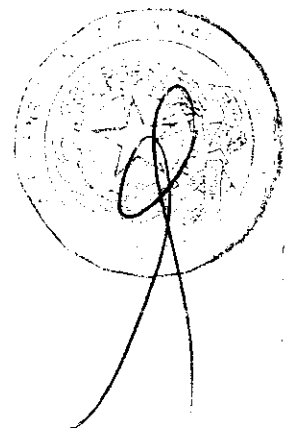
La Società, a norma del 2006/C/323/01 disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione potrà promuovere i risultati della ricerca base o industriale e di sviluppo sperimentale mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà porre in essere iniziative mirate:

- 2.1. al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area regionale;
- 2.2. al richiamo, nell'area di operatività regionale, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;
- 2.3. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto della Società;
- 2.4. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende;
- 2.5. alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Esteri;
- 2.6. all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti.

3. La Società potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- 3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off, start-up e riconversione produttiva di attività di ricerca;
- 3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;
- 3.3. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;
- 3.4. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività della Società, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;
- 3.5. promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;
- 3.6. promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori



- nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei soci o di altre primarie istituzioni;
- 3.7. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo della aggregazione;
- 3.8. agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;
- 3.9. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
- 3.10. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;
- 3.11. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;
- 3.12. promuovere le competenze tecnologiche degli attori dell'aggregazione all'interno e all'esterno della stessa;
- 3.13. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli.
4. La Società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità.
5. La Società non avendo finalità lucrative, così come precedentemente indicato, è autorizzata anche a partecipare a gare d'appalto e bandi pubblici previsti esclusivamente per enti o istituzioni non aventi finalità lucrative.
6. La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.
7. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal D. Lgs. n. 385/1993.
8. La società potrà partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.
9. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.
10. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.
11. La Società, per la realizzazione delle sue attività, può avvalersi del personale e delle strutture dei propri soci.

Articolo 5

Partecipazione alla Società di Organismi Universitari, Enti

Pubblici di Ricerca ed Istituzioni di Ricerca

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Istituzioni di Ricerca, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro.

2. L'apporto degli Organismi Universitari e di Ricerca, degli Enti Pubblici di Ricerca e delle Istituzioni di Ricerca, oltre al versamento della quota di capitale sottoscritto, potrà essere rappresentato esclusivamente da prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive dei contributi consortili in denaro di cui al successivo art. 11 del presente Statuto. La quantificazione di tale apporto potrà essere oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero di apposito regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Resta inteso che gli Organismi Universitari e di Ricerca, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Istituzioni di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Articolo 6

Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie

1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni bancarie ai sensi dell'articolo 9) del presente Statuto, con lo scopo di fornire attività di supporto amministrativo - organizzativo alla gestione patrimoniale.

2. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso le stesse potranno essere gravate per le obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che richiedono versamenti e contributi in danaro.

3. Resta inteso che le fondazioni bancarie, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Articolo 7

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, nonché il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata di ogni socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà istituire anche un Libro (delle comunicazioni) dei Soci volontario.

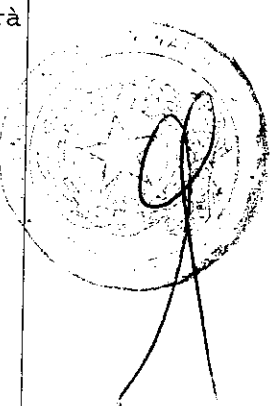
Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai soci interessati.

Articolo 8

Capitale sociale e partecipazione dei soci pubblici

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di € 60.000,00 (sessantamila,00) diviso in quote ai sensi di legge.

2. Le partecipazioni dei soci di natura privata devono rappresentare, complessivamente, almeno il 51% del capitale, e



ciò anche in caso di un eventuale successivo aumento del capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi soci. In ogni caso la Società consortile a responsabilità limitata dovrà avere i requisiti di Piccola Media Impresa e quindi la partecipazione al capitale delle Grandi Imprese non potrà essere superiore al 25% secondo quanto previsto dalla Commissione Europea con la raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003, entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 modificando la precedente (96/280/CE).

3. Le partecipazioni ai progetti di ricerca dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti sia nell'atto costitutivo sia in sede di aumento del capitale sociale.

In mancanza di specifica previsione in tal senso le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

4. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

5. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

6. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

7. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

8. E' espressamente riconosciuto un diritto di richiesta e sottoscrizione di un aumento di capitale, da effettuarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, a favore di soggetti indicati nella proposta progettuale "Studio di Fattibilità - Sea-Land (MAR.TE.)" presentata in risposta al Titolo III dell'avviso del 29 ottobre 2010 Prot. 713/Ric del MIUR, PON Ricerca e Competitività 2007-2013 domanda n. PON 03_01293 per le Regioni della Convergenza, i quali potranno diventare soci sottoscrivendo l'aumento di capitale per la quota indicata nella tabella allegata al presente statuto sotto la lettera "C1"

9. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui un socio impegnato in una attività progettuale a valere su fondi agevolati, non sia più in grado di svolgere le attività previste, è autorizzato, per consentire il proseguimento delle attività, ad assegnare le stesse ad altro socio ovvero ad individuare soggetti terzi, qualificati, cui proporre la partecipazione al capitale sociale, previo specifico aumento di capitale dedicato.

Articolo 9

Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

- 1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;
- 1.2. Enti pubblici economici;
- 1.3. Enti pubblici di ricerca ed Organismi di Ricerca;
- 1.4. Università;
- 1.5. Fondazioni riconosciute;
- 1.6. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;
- 1.7. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo.

5. L'Organo Amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.

Articolo 10

Alienazione delle quote

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese.

3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo degli stessi, entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di rice-

vimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale comunicazione nel termine indicato; 3.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali soci avranno diritto ad un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri sopra indicati, si farà ricorso alla mediazione civile di cui all'articolo 48 del presente Statuto.

5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

5.1. il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare socio, dovrà inviare al Presidente dell'Organo Amministrativo comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale;

5.2. l'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

5.3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le fi-

nalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

6. In nessun caso la partecipazione complessiva dei soci privati potrà scendere al di sotto del 51% del capitale sociale e quello delle Grandi imprese superare il 25% del capitale.

Articolo 11

Obblighi dei soci

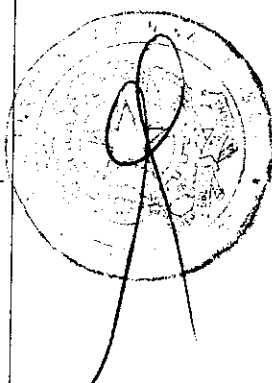
1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di consentire alla stessa la promozione e lo sviluppo delle attività consortili indicate all'art. 4 del presente Statuto, tutti i soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter, al versamento di contributi consortili in denaro, con la sola esclusione degli Organismi Universitari e di Ricerca e degli Enti Pubblici di Ricerca i quali, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Statuto, contribuiscono esclusivamente mediante apporto di prestazione d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutiva dei contributi in denaro.

3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e contributi straordinari.

4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Società, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative della Società. Tali contributi sono determinati annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sono dovuti da ciascun socio - ad eccezione degli Organismi Universitari e di Ricerca, degli Enti Pubblici di Ricerca e delle Istituzioni di Ricerca, come previsto ai sensi del D.M. 2 gennaio 2008 / RIC - in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta ovvero in misura fissa, a seconda della determinazione adottata dall'Assemblea, indipendentemente dalla partecipazione dello stesso socio alle attività progettuali della Società.

5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici agevolati ai sensi di misure regionali, nazionali e comunitarie; tali contributi sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti, e pertanto il loro ammontare è determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale rispetto alla quota di attività progettuali svolte dal



Socio secondo un'aliquota percentuale dei finanziamenti ricevuti.

6. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella fisiologica del tipo sociale adottato.

8. I soci sono altresì obbligati a comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria Posta Elettronica Certificata ed il numero di fax, ove ricevere le comunicazioni previste dal presente statuto e dal regolamento, entro e non oltre tre mesi dall'acquisizione della qualifica di socio. Inoltre i soci Enti Pubblici e di Ricerca dovranno indicare la persona e/o il soggetto all'uopo delegato a ricevere le comunicazioni.

Articolo 12

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per esclusione, recesso, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

Articolo 13

Esclusione

1. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, nei confronti del socio che:

1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei contributi consortili in denaro;

1.2. non ottemperi, in modo grave e reiterato, alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;

1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;

1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95);

1.5. sia subentrato ad altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione;

1.6. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis causa giacché la società non continua con gli eredi.

2. Nei casi previsti dal comma 1.1. del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola.

L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto in-

vito e sempre che il socio si dimostri inadempiente.

3. La quota di partecipazione del socio escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il socio escluso, come stabilito dagli artt. 2473-bis, e 2473, comma 3, c.c., ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione. Tuttavia, tale rimborso è determinato in una somma pari al solo ammontare della quota, di titolarità del socio escluso, del capitale sociale effettivamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio approvato. Il rimborso della partecipazione, che deve avvenire entro 180 giorni dal momento in cui l'esclusione è divenuta efficace, è effettuato utilizzando riserve disponibili. Il rimborso della partecipazione non è dovuto per la parte di esso che eccede le riserve disponibili. E' esclusa la possibilità di effettuare il rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

In ogni caso, qualora dai comportamenti del socio per i quali è stata deliberata l'esclusione sia derivato danno per la società, la società può trattenere la somma del rimborso dovuto al socio escluso, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Nel caso di mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto, si applica quanto disposto dall'art. 2466 c.c..

Articolo 14

Decadenza e recesso

1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote seconde le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto.
2. I soci possono recedere per giusta causa e negli altri casi previsti dalla legge; in particolare le Università e gli Enti pubblici di ricerca e Organismi di Ricerca possono recedere senza oneri e con preavviso di sei mesi, come di seguito specificato.
3. I soci Enti Pubblici, gli Organismi di Ricerca e le Università possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società.
4. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma.
5. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di sei mesi.
6. I Soci che partecipano ai progetti presentati con la denominazione MAR.TE. di cui alla domanda n. PON 03_01293 non possono recedere per i primi tre anni a partire dall'inizio delle attività progettuali.
7. In ogni caso il soggetto recedente deve adempiere a tutte le obbligazioni assunte fino alla data di recesso, sia nei

confronti della Società consortile a responsabilità limitata sia di terzi.

Articolo 15

Conseguenze del recesso

In caso di recesso per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto si applica quanto previsto dall'art. 2473 comma 3 c.c..

Articolo 16

Diritti di proprietà

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio consorziato che ha condotto l'attività, oppure di due o più soggetti consorziati se l'apporto per il conseguimento dei diritti è ascrivibile a più soci consorziati oppure dei soci e dell'eventuale terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.

2. La Società consortile potrà utilizzare in forma gratuita tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra la stessa e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti dall'attività della Società non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno alla società, ed ai soci, dietro specifica richiesta, in licenza non esclusiva e gratuita di utilizzazione per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 17

Obblighi di riservatezza

1. Ciascun socio dichiara che tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know how ecc., che sono citate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, e definite ai sensi del presente atto Informazioni Confidenziali, fornite da ciascun Socio, o da terzi per conto di ciascun Socio, durante l'esecuzione del presente atto sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva del Socio che le ha fornite, e qualificate come "Informazioni Aziendali", e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, ed ai sensi dell'art. 623 c.p. oltre alle ulteriori norme in materia di segreto, e come tali vengono concesse e sono ricevute.

2. In particolare, la Società e i Soci consorziati riceventi hanno l'obbligo della riservatezza in merito alle Informazioni Confidenziali ricevute e che sono inerenti all'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, e solo in accordo con i soci consorziati titolari di dette Informazioni Confidenziali, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione delle Informazioni Confidenziali, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa e di detti soci consor-

ziati. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

3. I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere le Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, si impegnano a: usare tali Informazioni Confidenziali per le sole finalità che le saranno espressamente consentite e potranno comunicarle unicamente ai propri dipendenti e collaboratori, selezionati con la massima cura, che effettivamente ne necessitano, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza analogo a quello qui contenuto ed esclusivamente previo consenso scritto del socio proprietario; garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know"; in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio proprietario, restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

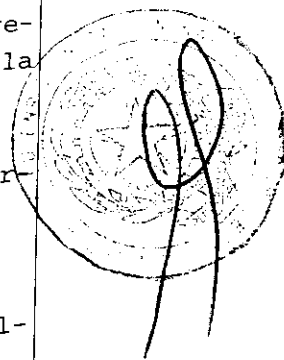
4. I soci riceventi le Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.

5. Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:

- le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;
- il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura;
- le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;
- le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.

6. Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali ed, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.

7. Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta no-



tizia scritta al socio proprietario.

8. Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.

9. Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.

Articolo 18

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre.

2. Il bilancio ed i relativi allegati dovranno essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere presentati all'Assemblea, per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, c.c..

Articolo 19

Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:

- 1.1. l'Assemblea dei soci;
- 1.2. il Consiglio di Amministrazione;
- 1.3. il Presidente della Società;
- 1.4. l'Amministratore Delegato (ove nominato);
- 1.5. il Comitato Tecnico Scientifico;
- 1.6. l'Organo di Controllo (ove nominato).

Articolo 20

L'Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina degli amministratori; c) la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nei casi previsti dalla legge; d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominati; e) l'ammissione di nuovi soci; f) le modificazioni dello statuto, ivi comprese quelle concernenti la fusione con altre società e la scissione; g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; h) l'approvazione dei regolamenti interni ed elettorali della società; i) lo scioglimento della società e la nomina del o dei liquidatori; l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, o sottoposte alla loro approvazione da uno o più

amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 21

Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta ricezione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nel medesimo avviso dovrà essere indicato il giorno per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata ovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Regione Campania. L'assemblea può essere convocata, in casi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, dall'organo di controllo, se nominato, o anche dai soci che rappresentano un terzo del capitale sociale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

Articolo 22

Intervento in Assemblea dei soci

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese.

Articolo 23

Rappresentanza in Assemblea dei soci

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.
2. Gli Enti, le Università e le società legalmente costituite possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo del Legale Rappresentante ovvero di persona designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 24

Diritto di Voto

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese.

Articolo 25

Presidenza dell'Assemblea dei soci

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano. Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 26

Quorum assembleari deliberativi

1. Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, ivi comprese quelle concernenti la fusione con altre società e la scissione; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri, devono essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, fermo restando in ogni caso la necessità del parere favorevole dei soci pubblici per le modifiche di quelle disposizioni del presente statuto poste a tutela della partecipazione dei soci pubblici.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 27

Sistemi di votazione dell'Assemblea dei soci

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Articolo 28

Verbali assemblea

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere f), g) ed i) del precedente art. 20 e nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio.

Articolo 29

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio d'Amministrazione saranno espressione dei soci partecipanti alla società.

La categoria dei soci rappresentanti le Grandi Imprese (GI) e la categoria dei soci rappresentanti le Piccole e Medie Imprese (PMI) nomineranno ciascuna due consiglieri, qualunque sia il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La categoria rappresentante gli Organismi Universitari, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Istituzioni di Ricerca (in breve EPR) nomineranno uno, due o tre consiglieri a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia composto rispettivamente da cinque, sei o sette membri

2. I membri del Consiglio di Amministrazione:

2.1. possono essere anche non soci;

2.2. possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;

2.3. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

2.4. possono essere rieletti.

3. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero consiglio; in tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

4. Il Consiglio di Amministrazione nominato nell'atto costitutivo durerà in carica quattro esercizi sociali. I Consigli di Amministrazione successivi al primo dureranno in carica per tre esercizi sociali.

Articolo 30

Criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea provvede ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati.

Ogni socio può proporre un candidato; nel caso di un numero di candidati superiore al massimo consentito, i soci appartenenti alle categorie degli Enti Pubblici e di Ricerca, Piccole Medie Imprese e Grandi Imprese votano internamente per selezionare i candidati; ogni socio esprime due preferenze per ogni lista e/o rappresentanti di categoria; a parità di voti sarà eletto il candidato più anziano.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti per le rispettive cariche.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Ogni avente diritto al voto dovrà esprimere, un numero di voti pari al numero di membri previsti all'interno del Consiglio di Amministrazione per quella lista, al fine di garantire la corretta rappresentanza di ciascuna categoria all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Risultano eletti i candidati di ciascuna lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti (a parità di voti sarà eletto il candidato più anziano), fino al raggiungimento del numero di consiglieri previsto dal presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente gli amministratori necessari per completare il numero dei componenti l'organo amministrativo verranno eletti dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta del capitale presente.

Articolo 31

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.

1.1. Presidenza: il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea. Il presidente è sostituito dal consigliere più anziano nei casi di assenza o impedimento.

1.2. Deliberazioni: per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti; in caso di pa-

rità prevale il voto di chi presiede.

1.3. Convocazioni: Il Consiglio è convocato a cura del Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore

1.4. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Regione Campania, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco Unico o da almeno due sindaci, se nominati; di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purchè in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

1.5 Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Amministratore o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

1.6. Verbalizzazioni: le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Articolo 32

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto attribuiscono all'assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- 1.1. Può nominare, tra i propri componenti, uno o più Amministratori Delegati;
- 1.2. può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti;
- 1.3. definisce, con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico, su proposta congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato, se nominato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
- 1.4. predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- 1.5. predispone nei 90 giorni successivi allà chiusura dell'esercizio sociale, o nei 150 (centocinquanta) giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 18 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- 1.6. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- 1.7. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- 1.8. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- 1.9. propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto;
- 1.10. delibera sulle liti attive e passive;
- 1.11. delibera sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare, nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- 1.12. delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, la partecipazione a Consorzi, Raggruppamenti di Imprese e Reti di imprese o l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società;
- 1.13. nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, li revoca e/o li sostituisce.

Articolo 33

Presidente della Società

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio e:
 - 2.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
 - 2.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
 - 2.3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4. coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote

della Società.

Articolo 34

Amministratore Delegato

1. All'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri indicati nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società, in via disgiunta dal Presidente e, se nominato, dal Vice Presidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

1.1. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;

1.2. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;

1.3. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società.

Articolo 35

Compensi degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un gettone di presenza e/o un'indennità annuale ed eventualmente stabilire un compenso per l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36

Comitato Tecnico Scientifico

1. Le attività tecnico-scientifiche vengono pianificate e coordinate mediante un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito da cinque a sette membri di comprovata competenza e capacità tecnica di impostazione e gestione di progetti complessi. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo e non esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all'atto della nomina definisce i contenuti di massima del mandato e le eventuali modalità di esercizio dello stesso.

2. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica per tre esercizi sociali, fatta eccezione per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico nominati per la prima volta che durano in carica quattro anni.

3. I componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi; potranno essere individuati tra quelli indicati nello Studio di Fattibilità, "Sea-Land Logistics - Logistica dei Trasporti Marittima e Terrestre (MarTe)" presentata in risposta al Titolo III dell'avviso del 29 ottobre 2010 Prot. 713/Ric del MIUR, PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni della Convergenza.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica per rinuncia o revoca.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di fornire le linee scientifiche di indirizzo strategico della Società, esprimendo pareri obbligatori ma non vincolanti, in partico-

lare:

- elabora la mappa delle competenze e degli obiettivi di innovazione tecnologica della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- elabora il Piano delle priorità tecnologiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- verifica semestralmente lo stato di attuazione dei progetti annotando le prescrizioni e le azioni di miglioramento;
- propone ipotesi progettuali nonché la relativa configurazione dei partner attivabili da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 37

Organo di Controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C.. L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti dell'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha le funzioni ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve necessariamente essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato in forza dell'art. 25 del D. Lgs. n. 127/1991.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 38

Prestazioni di servizio

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Amministratore Delegato, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci.

Articolo 39

Risorse umane e strutturali

1. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai soci, sempre che

l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse (know-how, tecnologie, processi, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, attrezzature ed impianti dimostrativi e produttivi, ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni approvati all'unanimità dall'assemblea o da specifica pattuizione, nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio.

Articolo 40

Riunioni per audio/video conferenza

1. Le riunioni collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si potranno svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- Che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la validità delle deleghe, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso in cui in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

2. Il Presidente della riunione può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persona di propria fiducia presente in ciascuno dei suddetti locali.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società consortile, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Articolo 41)

Modalità di Gestione dei Progetti

Per la gestione dei progetti la Società provvederà a dotarsi di un apposito regolamento di gestione proposto dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale,

fermo restando in ogni caso la necessità del parere favorevole dei soci pubblici interessati al progetto.

Il regolamento dovrà necessariamente prevedere che, nel caso di progetti presentati dalla Società e cofinanziati da Soci, spetti esclusivamente a questi ultimi l'attuazione dei progetti e i relativi risultati delle attività ed i diritti correlati al loro utilizzo.

Articolo 42

Utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1.1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

1.2. il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;

1.3. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

Articolo 43

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Articolo 44

Finanziamento dei soci

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

Articolo 45

Responsabilità verso i terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 46

Modifiche statutarie

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 47

Mediazione civile

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale

non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa con ricorso ad un Organismo di Conciliazione riconosciuto ai sensi del DL 28/2010, costituito presso o da un Ordine Professionale, che abbia sede nel Comune di Napoli, indipendentemente dalla Circoscrizione in cui ha sede il soggetto ricorrente.

Articolo 48

Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, per la quale non si sia addivenuti ad una risoluzione con l'applicazione di quanto previsto nel precedente articolo o che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà di competenza il Foro di Napoli.

Articolo 49

Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Firmato: Diego Pacella, Italo De Santis, Maurizio D'Angelo, Ettore Cenni, Umberto Oliveri del Castillo, Alberto Carotenuto, Notaio Rosa Lezza Oliviero